



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Legislazione

S C H E D A

Oggetto: Decreto-legge recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”.

Il provvedimento in oggetto - nella versione licenziata dal Governo - prevede le seguenti **misure di diretto interesse o di rilievo generale in materia pensionistica:**

a. **revisione del sistema pensionistico:**

- (1) **mantenimento del diritto alla pensione**, alle condizioni previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, per il **lavoratore** che **maturi i requisiti** di età e di anzianità contributiva, stabiliti dalle citate disposizioni previgenti, **entro il 31 dicembre 2011**. A tal fine può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto;
- (2) **emanazione di un regolamento (D.P.R.) entro il 30 giugno 2012**, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra l'altro, per il **personale del Comparto “Sicurezza-Difesa”** e dei Vigili del fuoco, allo **scopo di incrementare** i rispettivi vigenti **requisiti minimi di accesso al pensionamento armonizzandoli con quelli generali - più elevati - illustrati nei successivi punti, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti;**
- (3) **a decorrere dal 1° gennaio 2012:**
 - (a) applicazione del **sistema contributivo *pro-rata***, con riferimento alle anzianità contributive maturate da tale data (salvaguardia del sistema retributivo maturato fino al 31 dicembre 2011), **per tutti i lavoratori (quindi, anche coloro che prima del decreto-legge erano nel sistema retributivo pieno passano al sistema misto);**
 - (b) le diverse **tipologie di pensione oggi esistenti** (pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità) sono **sostituite dalle due forme di “pensione di vecchiaia” e “pensione anticipata”;**
 - (c) la “**pensione di vecchiaia**” (nel sistema misto e contributivo) si consegue, per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, al raggiungimento del requisito anagrafico di **66 anni** e in presenza di **un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Fatto salvo** l’aumento (tendenzialmente di 3 mesi) dell’età minima di accesso al trattamento pensionistico legato agli **incrementi della speranza di vita** (incremento con cadenza triennale fino all’adeguamento con decorrenza 1° gennaio 2019 e biennale per quelli successivi), i lavoratori dipendenti che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento **dall’anno 2021** accedono alla pensione di vecchiaia comunque all’età **non inferiore a 67 anni** [la recente legge di stabilità (n. 183/2011) prevedeva tale requisito anagrafico minimo a partire dal 2026];

(d) la “**pensione anticipata**”, per coloro che maturano i nuovi requisiti a **partire dal 2012**, si consegue **esclusivamente** se risulta maturata un’**anzianità contributiva** di **42 anni e 1 mese** per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne; detto requisito è **incrementato di un mese per il 2013** e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014 (quindi, rispettivamente, **42 anni e 3 mesi** e 41 anni e 3 mesi a decorrere **dal 2014**). Per i lavoratori nel sistema contributivo (assunti, cioè, dal 1° gennaio 1996), il diritto alla pensione anticipata può essere conseguito, altresì, al compimento di 63 anni, a condizione, tra l’altro, che risultino versati e accreditati almeno venti anni di contribuzione effettiva.

Il **lavoratore** nel **sistema pensionistico misto** che intende **accedere alla pensione anticipata prima dei 62 anni** sconta una **riduzione di 2 punti percentuali**, per ogni anno di anticipo rispetto alla predetta età, sulla **quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012**;

- (4) con **riferimento esclusivamente ai soggetti** che a decorrere dal 1° gennaio 2012 **matureranno i requisiti** per il **pensionamento di vecchiaia e anticipato sub (2)(c) e (d) non trovano applicazione**, tra l’altro, le **disposizioni delle cc.dd. “finestre mobili”** di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 78/2010 [ciò in quanto gli effetti delle finestre mobili sono assorbiti dai nuovi, più elevati, limiti *sub (2)(c) e (d)*];
- (5) **applicazione del meccanismo di aumento (tendenzialmente di 3 mesi) anagrafico di accesso alla pensione** legato agli incrementi della **speranza di vita** (art. 12 del decreto-legge n. 78/2010) **sia all’età per la pensione di vecchiaia che all’anzianità** (quest’ultima unita all’età di 63 anni per il sistema contributivo) per la **pensione anticipata**. Tale **incremento avverrà con cadenza triennale fino all’adeguamento con decorrenza 1° gennaio 2019 e biennale** per quelli **successivi** a tale data (prima del decreto-legge l’incremento era riferito alle sole pensioni di vecchiaia ed era applicato con cadenza triennale, anziché biennale, anche dopo il 1° gennaio 2019);
- (6) **conferma**, nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, delle **condizioni** per il **collocamento in quiescenza vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge** anche per i dipendenti che, **sebbene matureranno il diritto** al pensionamento **dal 1° gennaio 2012**, alla **data del 31 ottobre 2011 siano già stati collocati in posizione di “esonero dal servizio”** (art. 72, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008). Ciò ferma restando, comunque, l’applicabilità delle previsioni *sub (5)*. Si tratta, in sostanza, di coloro i quali – nel quinquennio precedente la maturazione dei 40 anni contributivi - hanno fatto domanda, accolta dall’Amministrazione di appartenenza, di essere collocati in “esonero dal servizio” con retribuzione al 50% [per coloro che saranno collocati in “esonero” o nei confronti dei quali sarà applicato l’istituto della “risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro” dal 1° gennaio 2012, si dovrà tenere conto dei nuovi, più elevati limiti contributivi *sub (2)(d)*];
- (7) **facoltà**, per i lavoratori che abbiano già maturato il requisito minimo di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di **permanere in servizio fino all’età di 70 anni**, “*fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza*”, **con incentivi** consistenti nell’applicazione di coefficienti di trasformazione dei contributi versati;
- (8) **salvaguardia dei provvedimenti di collocamento a riposo per** raggiungimento del **limite di età già adottati**, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012;

- (9) **rivalutazione automatica delle pensioni**, per il **biennio 2012 e 2013**, nella misura del 100%, **esclusivamente per** i trattamenti pensionistici di **importo complessivo fino a due volte** il trattamento **minimo Inps** (circa 900 euro);
- (10) **abrogazione**, a decorrere dall'**entrata in vigore del decreto-legge**, degli **istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio**, del **rimborso delle spese di degenza per causa di servizio**, dell'**equo indennizzo e della pensione privilegiata**. La **disposizione non si applica**, tra gli altri, al **personale del Comparto "Sicurezza-Difesa"**;
- b. **revisione degli Enti di previdenza: soppressione** - dalla data di entrata in vigore del decreto-legge - dell'**INPDAP** e l'**ENPALS** con il conseguente trasferimento delle relative funzioni all'**INPS**, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dei primi Enti.